

Ordinanza Municipale  
concernente la videosorveglianza  
del demanio pubblico comunale  
del 7 settembre 2021





Ordinanza Municipale  
concernente la videosorveglianza del demanio pubblico comunale

---

## INDICE

<b>Art. 1 Oggetto e campo di applicazione.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2 Scopo.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 3 Principi .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 4 Utilizzazione .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 5 Informazione al pubblico.....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 6 Autorizzazioni.....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 7 Registrazioni .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 8 Comunicazioni delle registrazioni.....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 9 Protezione dei dati.....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 10 Pubblicazione ed entrata in vigore .....</b>	<b>6</b>



## Ordinanza Municipale concernente la videosorveglianza del demanio pubblico comunale

---

Il Municipio del Comune di Savosa

richiamati il Regolamento concernente la videosorveglianza del demanio pubblico comunale del 29 marzo 2021 e l'art. 192 LOC,

ordina:

**Art. 1  
Oggetto e campo  
di applicazione** La presente ordinanza disciplina l'esercizio della sorveglianza mediante l'uso di videocamere sul territorio giurisdizionale del Comune e il trattamento/conservazione dei dati personali registrati.

**Art. 2  
Scopo** La videosorveglianza è segnatamente intesa a:

- a) a proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamenti illegali;
- b) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale;
- c) tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità degli immobili di proprietà o in gestione all'amministrazione comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamenti in vie e piazze di pubblico transito, edifici, strutture e parchi pubblici, centri di raccolta dei rifiuti, e altri luoghi pubblici degni di protezione accresciuta;
- d) monitorare e migliorare la gestione del traffico.

**Art. 3  
Principi**

- 1) È esclusa la videosorveglianza di aree private.
- 2) La posa e l'uso di apparecchi di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto della sfera privata delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179 quater del CPS).
- 3) Il Municipio, dal profilo tecnico, può affidare a terzi la pianificazione, l'installazione e la gestione delle apparecchiature necessarie.

**Art. 4  
Utilizzazione**

- 1) Il Municipio decide la posa di apparecchi di videosorveglianza nei luoghi sensibili necessitanti di accresciuta protezione, conformemente allo scopo illustrato all'art. 2 della presente ordinanza.



## Ordinanza Municipale concernente la videosorveglianza del demanio pubblico comunale

---

- 2) La videosorveglianza può essere di tipo fisso o di tipo mobile. Nel primo caso essa può essere eseguita 24 ore su 24, mentre nel secondo è limitata alla manifestazione o all'evento che si intende monitorare.
- 3) Sia la posa di apparecchi di videosorveglianza fissa, sia l'utilizzo di apparecchi di videosorveglianza mobile sono decisi dal Municipio.
- 4) L'ubicazione della videosorveglianza di tipo fisso è la seguente:
  - a. **Autosilo comunale:** cassa, entrata, uscita e piani posteggi.
  - b. **Casa comunale:** atri lift, zona caselle postali, atrio entrata principale.
  - c. **Scuole comunali:** piazzale nord e piazzale coperto al livello intermedio.
  - d. **Posteggi Valgersa e Scuola Infanzia:** entrata piscina, entrata scuola infanzia, zone posteggi e aree di sosta con panchine.
  - e. **Parco Vira:** entrata spogliatoi, campo di calcio, campo skater, zona giochi-griglie-tavoli e costruzione in legno (châlet).
  - f. **Centro raccolta rifiuti Parco Vira:** entrata/posteggi.

### **Art. 5 Informazione al pubblico**

- 1) Le aree soggette a videosorveglianza devono essere debitamente segnalate. L'informazione deve essere ben visibile, chiara e deve riportare la base legale, nonché l'indicazione del servizio responsabile.
- 2) In presenza di più videocamere l'informazione deve essere ripetuta.



## Ordinanza Municipale concernente la videosorveglianza del demanio pubblico comunale

---

### **Art. 6 Autorizzazioni**

- 1) L'uso dei sistemi di videosorveglianza e l'accesso ai dati registrati è limitato all'assistente di polizia ed al segretario del Comune, previa specifica formazione sui doveri, diritti e responsabilità.
- 2) In casi particolari, il Municipio può accordare l'uso temporaneo dei sistemi di videosorveglianza agli organi di Polizia federale o cantonale, nonché al Comando della Polizia intercomunale.

### **Art. 7 Registrazioni**

- 1) Le riprese della videosorveglianza possono essere registrate.
- 2) Le registrazioni sono automaticamente cancellate dopo 60 giorni. Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale, possono essere conservate fino alla comunicazione alle Autorità di cui all'art. 8.

### **Art. 8 Comunicazioni delle registrazioni**

- 1) Le registrazioni non sono comunicate a terzi, ad eccezione del cpv. 2.
- 2) Le registrazioni possono essere comunicate alle Autorità seguenti:
  - a. Autorità competenti per il perseguimento penale;
  - b. Autorità amministrative o giudiziarie civili, nell'ambito di procedimenti nei quali è parte o coinvolto il Comune di Savosa.
- 3) La comunicazione a un'Autorità ai sensi del cpv. precedente è ammessa nella misura in cui è necessaria allo svolgimento di un procedimento penale, amministrativo, civile; i dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi. Se l'Autorità è parimenti preposta al perseguimento penale è fatta salva la sua decisione di comunicare le registrazioni.



**Ordinanza Municipale**  
**concernente la videosorveglianza del demanio pubblico comunale**

---

**Art. 9**

**Protezione dei dati**

- 1) Il Municipio, e per esso i suoi servizi, prende tutte le misure per impedire l'uso delle attrezzature e la visione del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati.
- 2) Non sono considerati terzi – oltre ai designati di cui all'art. 6 – gli incaricati alla gestione tecnica delle apparecchiature.
- 3) Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente ordinanza, si applicano le disposizioni della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

**Art. 10**

**Pubblicazione ed entrata in vigore**

- 1) La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale per un periodo di 30 giorni dal 9 settembre all'8 ottobre 2021, ed entra in vigore immediatamente, riservati eventuali ricorsi da presentare entro il medesimo periodo.
- 2) La presente ordinanza annulla e sostituisce quella del 1. dicembre 2009 e ogni altra disposizione contraria.

IL MUNICIPIO

Savosa, 8 settembre 2021  
*risoluzione 330 - 7.9.2021*